

AUSL UMBRIA N. 1 – AUSL UMBRIA N. 2

Il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 13:00, si sono riuniti, presso la Sala Alesini del P.O. di Foligno, i rappresentanti della Azienda Usl Umbria 1 e USL Umbria n. 2 ed i rappresentanti delle OO.SS. titolari della contrattazione integrativa aziendale per il Comparto Sanità, nonché i rappresentanti della RSU, per definire, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c) del CCNL 21 maggio 2018, i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021.

All'esito della contrattazione,

LE PARTI

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- gli artt. 30 e 35 del CCNL del 7/4/1999 relativi alla disciplina dell'istituto della progressione economica;
- l'art. 3 del CCNL Comparto Sanità del 10/4/2008 "*Criteri per la progressione economica orizzontale*" che prevede la permanenza nella stessa fascia economica per 24 mesi;
- l'art. 23 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 che dispone che le PA attribuiscano in modo selettivo le progressioni economiche sulla base di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze ed ai risultati individuali e collettivi, rilevati dal sistema di valutazione;
- la Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DPF 0060130 P-4.17.1.14 del 10/09/2018 che nel trattare la materia delle progressioni economiche dispone che la decorrenza giuridica ed economica delle stesse non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, a conclusione della procedura selettiva, dovendo riferirsi a quote limitate di personale e quindi non maggioritarie.
- l'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che al comma 1 prevede quanto segue: "*Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.*"
- il Regolamento aziendale del "*Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale*" approvato con Delibera n. 564 del 19/04/2017.

CONCORDANO

Che le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021 avverranno nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili alla data del 31/12/2020 nel fondo di cui all'art. 81 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018.

STABILISCONO

Che il passaggio da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore del personale a tempo indeterminato, in servizio alla data dell'1/1/2021, avverrà nei confronti dei dipendenti in possesso dei seguenti requisiti e secondo l'ordine di priorità dei criteri selettivi di seguito riportati:

URSUNA 100
FI 123
UIG FPL
FSI USID
CISE FP
UIL FPL
1

AUSL UMBRIA N. 1 – AUSL UMBRIA N. 2

Requisiti:

Possono essere destinatari di una fascia economica i dipendenti che:

- 1) siano dipendenti a tempo indeterminato e in servizio presso le rispettive Aziende sanitarie alla data dell'1/01/2021 o che alla medesima data, risultino comandati presso altre Aziende.
- 2) abbiano due anni di anzianità nella fascia in godimento alla data dell'1/01/2021;
- 3) siano stati valutati almeno una volta nel triennio 2018/2020 i cui esiti risultino dalla scheda di valutazione prevista dai rispettivi Regolamenti aziendali vigenti in materia.

Una volta accertato il possesso dei suddetti requisiti, l'attribuzione delle fasce avviene sulla base degli esiti del processo di valutazione (media aritmetica delle valutazioni del triennio 2018/2020).

Il Servizio Personale redige distinte graduatorie per ruolo e, nell'ambito di ciascun ruolo, per profilo. Le somme destinate, in sede di contrattazione integrativa aziendale, alle progressioni economiche orizzontali saranno distribuite tra le diverse graduatorie in proporzione al numero di dipendenti in possesso dei requisiti di accesso, tenuto conto del diverso peso economico dei passaggi di fascia, in modo da garantire in tutte le graduatorie la stessa percentuale di passaggi (50%), fermo restando il numero complessivo di dipendenti che accederà al beneficio economico, come definito nell'art. 1. La percentuale del 50% per ogni graduatoria sarà calcolata per difetto.

Le risorse eventualmente non utilizzate nei singoli ruoli, perché non sufficienti a remunerare, all'interno di ciascuna graduatoria il valore intero della fascia retributiva, costituiscono, per ciascun ruolo, un fondo che viene complessivamente destinato ad ulteriori fasce da assegnare, secondo l'ordine crescente, a partire dai dipendenti inseriti nelle graduatorie delle categorie e fasce più basse, fermo restando, in ogni caso, il numero massimo di progressioni attribuibili

Il procedimento di selezione sarà attivato previa emanazione di apposito avviso di selezione, rivolto al personale e contenente i requisiti di ammissione; il bando sarà pubblicato nei siti dei rispettivi web aziendali, nella sezione concorsi, con valore di notifica. Il bando sarà trasmesso tramite mail a tutti i dipendenti dell'AUSL Umbria n. 1 e AUSL Umbria n. 2.

Criteri selettivi:

a) per l'AUSL Umbria n. 1

Punteggio medio di valutazione ottenuto nel triennio 2018/2020; un punteggio medio inferiore a 3 (buono) comporta l'impossibilità di effettuare la progressione economica.

Per l'AUSL Umbria n. 2

Sarà considerato il punteggio medio di valutazione individuale ottenuto nel triennio 2018/2020; un punteggio medio inferiore a 36 (buono) comporta l'impossibilità di effettuare la progressione economica.

b) Effettuazione del percorso formativo obbligatorio consistente:

- per il personale sanitario, nell'aver acquisito, nel triennio 2018/2020, n. 75 ECM;
- per il personale tecnico ed amministrativo, nell'effettuazione del percorso formativo obbligatorio aziendale, come attestato dal Responsabile di riferimento, nel triennio 2018/2020.

c) Assegni *ad personam* ex art. 31 C.C.N.L. 7 aprile 1999.

AUSL UMBRIA N. 1 – AUSL UMBRIA N. 2

- Usl + Azienda
Sindacato
- d) Anzianità di servizio maturata negli Enti ed Aziende del S.S.N. e, per il personale Tecnico ed Amministrativo, anche in Amministrazioni Pubbliche, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b). I punti c) e d) vengono presi in considerazione nello stesso ordine a fronte di situazioni di parità punteggio di valutazione laddove questo è determinante ai fini dell'inclusione in posizione utile per il conseguimento della progressione economica.
 - e) non sono ammessi a partecipare alla selezione i dipendenti che nel triennio precedente a quello di riferimento abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;
 - f) Il personale che, nell'anno di riferimento, sia rimasto assente dal servizio per lunghi periodi sarà comunque valutato, purché sia stato presente in servizio per almeno 90 giorni lavorativi. Vengono, pertanto, esclusi dalla valutazione i dipendenti con periodi di presenza inferiori, salvo quanto previsto per il personale in congedo di maternità.
 - g) Per il personale in posizione di comando o distacco, ad eccezione del personale in distacco sindacale al 100%, la valutazione di cui al punto a) del presente articolo sarà effettuata sulla media delle valutazioni aziendali disponibili. I dipendenti in aspettativa per incarico dirigenziale sono esclusi dalla selezione.
 - h) I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, e come attività lavorativa ai fini delle progressioni di carriera, secondo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 151/2000 e s.m.i..
 - i) I periodi di distacco sindacale sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato nell'Azienda;
 - j) Nella domanda ciascun dipendente autocertificherà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti previsti nel presente accordo nonché le valutazioni ed i servizi.
 - k) Nel caso in cui il dipendente abbia beneficiato di una progressione verticale, il periodo di permanenza di 24 mesi nella fascia in godimento è calcolato a far data dall'inquadramento nella nuova posizione economica acquisita;
 - l) I dipendenti provenienti da altre Aziende o Enti del SSN hanno l'onere di presentare copia delle valutazioni ottenute nel triennio 2018/2020 presso le Aziende o Enti di provenienza, con l'indicazione dei punteggi minimi e massimi utilizzati per la valutazione. In mancanza, non verrà attribuito alcun punteggio. Alla valutazione ottenuta nelle Aziende o Enti di provenienza sarà attribuito un punteggio proporzionale alla scala di valori utilizzata per la valutazione nella Azienda Usl Umbria 1 e nell'AUSL Umbria n. 2.
- AVS 22
ga

Le parti concordano che il presente accordo ha validità biennale.

Parere del Collegio sindacale

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del Collegio Sindacale dell'AUSL Umbria 1 e dell'AUSL Umbria n. 2, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

FSI-USR
Sindacato

FSI-ACR
Sindacato

UIL FPL
Sindacato

UIL FPL
Sindacato

CISL FPL
Sindacato

FSI-ACR
Sindacato

AUSL UMBRIA N. 1 – AUSL UMBRIA N. 2

Le parti concordano che qualora il parere del Collegio Sindacale non implichi modifiche del testo sottoposto a pre-intesa, la stessa potrà spiegare efficacia di accordo integrativo aziendale senza necessità di essere sottoposta a nuova sottoscrizione tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Foligno, 09/12/2021.

FIRME

AUSL UMBRIA N. 1

Alessandro Puccini
Stefano L...
More
Bocella

AUSL UMBRIA N. 2

F...
S...
F...

OO.SS DEL COMPARTO ED RSU

FILCS

UIL FP

Foro C...

FPCCIL

Ilumin. L...

CISL FP

Alc. P...

Foro C...

Federici G...

RSU P...

CAL FP

Azienda VSL 2

Conc. F

FSI USR

S...

SEGVIM

DICILM...

A UENAR

RSU

Foro C...

Foro C...

Foro C...

NURSING UP

Stefano Bocella

Foro C...